

COMUNE DI RIVIGNANO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE
STRUTTURE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI
BASE (VIA FALDUZ) A RIVIGNANO

- Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 28/02/1991

- *Individuato quale Regolamento da applicarsi al Comune di Rivignano Teor, come da Deliberazione di Consiglio Comunale di Rivignano n. 50 del 20/12/2013 e Deliberazione di Consiglio Comunale di Teor n. 42 del 19/12/2013*

ART. 1

STRUTTURE IMPIANTO DI BASE

L'Impianto di Base di Rivignano Capoluogo comprende attrezzature coperte e scoperte, sportive e ricreative, onde permettere la pratica di vari sports in via prioritaria come attività ricreativa.

In particolare le strutture di cui è dotato sono:

- a) campo di calcio per attività ricreativa e agonistica con relativi spogliatoi e servizi;
- b) piattaforma polivalente per basket, pallavolo e pattinaggio;
- c) due campi da tennis;
- d) pista di atletica.

ART. 2

DIREZIONE IMPIANTI E GESTIONE

La Direzione di tutti gli impianti di cui all'art. 1 spetta all'Amministrazione Comunale.

Per la gestione dell'impianto di cui alla lett. a) dell'art. 1, l'Amministrazione potrà avvalersi di Società sportive o gruppi sportivi, mediante apposite convenzioni.

Per la gestione di tutti gli altri impianti di cui alle lett. b), c) e d) del precedente art. 1, la gestione avverrà con la collaborazione di una Commissione composta da:

- Sindaco o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- un rappresentante della Scuola, designato dal Provveditore agli Studi di Udine;
- un rappresentante delle Società sportive locali, designato dal Consiglio Comunale.

I componenti la Commissione dureranno in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I compiti della Commissione sono:

- garantire l'utilizzo ordinate degli impianti a favore della collettività nel rispetto e nei limiti delle caratteristiche e destinazione delle singole attrezzature;
- stabilire gli orari ed i programmi di utilizzo dell'impianto;
- segnalare al Comune le esigenze in ordine alla conservazione ed al buon uso dell'impianto comunale;
- assumere ogni iniziativa utile al migliore utilizzo degli impianti.

ART. 3

UTILIZZO ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER ATTIVITA' AGONISTICA

Le attrezzature e gli impianti per l'attività agonistica descritti alla lett. a) dell'art. 1, possono essere utilizzate dalle Società Sportive, dalle Scuole e Gruppi Sportivi.

Dette attrezzature e impianti possono essere concessi per gare, manifestazioni, allenamenti.

Le concessioni saranno date tenendo conto, nel valutare la precedenza:

1. dell'ordine di presentazione delle domande;
2. dell'importanza della manifestazione sportiva che si voglia indire.

Per ottenere la concessione dell'uso, gli interessati dovranno presentare domanda scritta almeno otto giorni prima al Sindaco del Comune.

Inoltre le Società Sportive sono tenute a comunicare all'Amministrazione Comunale, all'inizio di ogni stagione sportiva, il proprio calendario di massima, in modo da offrire all'Amministrazione stessa la possibilità di preventivare e stabilire, con la maggior cognizione di causa possibile, i turni di allenamento e di gara.

ART. 4

UTILIZZO IMPIANTI PER ATTIVITA' RICREATIVA E SPORTIVA

Tutte le attrezzature e gli impianti descritti alle lettere b), c) e d) dell'art. 1 possono essere utilizzate liberamente e gratuitamente da chiunque (Società, Scuole, Gruppi Sportivi, privati cittadini).

L'ordinato utilizzo degli impianti, gli orari e i programmi di utilizzo sono affidati alla Commissione di cui al 3° comma dell'art. 2.